

Cass., civ. sez. III, del 8 febbraio 2018, n. 3021

1.1. La complessa doglianza così riassunta non merita adesione.

Essa, in primo luogo, muove da una non attenta lettura del percorso argomentativo seguito nell'impugnata sentenza.

Invero, la Corte territoriale ha ritenuto la esperibilità della impugnazione in ambito tributario delle cartelle di pagamento (non già - come invece dedotto dall'impugnante - dei prodromici avvisi di pagamento) nei sessanta giorni dalla accertata conoscenza di esse (anche al fine di far valere la omessa o irrituale notifica degli atti presupposti); da ciò ha poi inferito la giuridica impossibilità di dedurre la nullità della notificazione delle cartelle stesse per contestare con il rimedio oppositivo codicistico innanzi il giudice ordinario l'intervento dell'agente della riscossione nell'espropriazione (cfr. pag. 10: «considerata la possibilità di impugnazione dinnanzi alle Commissioni tributarie [...] della cartella di pagamento [...] non poteva l'appellante proporre davanti al giudice ordinario un'opposizione riguardante contestazioni in merito alla notificazione di titolo esecutivo»).

Orbene, questa statuizione è conforme a diritto ma sortisce su una motivazione non corretta, come tale meritevole di correzione ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, del codice di rito.

1.2. Secondo la condivisibile ricostruzione operata dal giudice della nomofilachia, nel sistema della riscossione coattiva a mezzo ruolo disciplinato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il diritto di procedere in executivis dell'agente della riscossione si fonda su un peculiare e caratterizzante titolo esecutivo, rappresentato, a mente dell'art.49, comma 1, del citato d.P.R. n. 602 del 1973, dal ruolo, ovvero l'elenco dei debitori predisposto dall'ente creditore e trasmesso all'agente della riscossione, avente natura di titolo di formazione amministrativa, munito ab origine e per espressa volontà di legge, di idoneità esecutiva senza necessità, a tal fine, di alcuna comunicazione o notificazione al debitore.

Di siffatto peculiare titolo esecutivo costituisce riproduzione il cd. estratto di ruolo, un documento che, giusta quanto prescritto dall'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, riporta i dati relativi al soggetto contribuente, alla natura ed entità delle pretese iscritte a ruolo, nonché la descrizione, il codice e l'anno di riferimento del tributo, l'anno di iscrizione a ruolo, la data di esecutività del ruolo, l'ente creditore: esso, corredato della dichiarazione di conformità all'originale resa dall'agente della riscossione, integra idonea prova del credito, ai sensi dell'art. 2718 cod. civ., anche in ordine all'accertamento della giurisdizione del giudice adito (espresse, Cass. 09/06/2016, n. 11794; Cass. 29/05/2015, n. 11141-11142; Cass. 05/12/2011, n. 25962).

La cartella di pagamento, invece, non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alle parti che, redatta in conformità al relativo modello ministeriale, reca l'indicazione dei medesimi elementi identificativi della pretesa risultanti dal ruolo, innanzi analiticamente menzionati (Cass. 23/06/2015, n.12888). Precisamente, nel sistema della riscossione a mezzo ruolo la notificazione della cartella di pagamento assolve uno actu le funzioni che nella espropriazione forzata codicistica sono svolte dalla notificazione del titolo esecutivo ex art.479 cod. proc. civ. e dalla notificazione del

precetto, risolvendosi, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, nell'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, così come il precetto contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo (da ultimo, Cass. 27/11/2015, n. 24235; in precedenza, Cass., 04/05/2012, n. 6721).

La notificazione della cartella configura, poi, attività prodromica necessaria al pignoramento eseguito (in una delle varie modalità stabilite dalla legislazione speciale) dall'agente della riscossione: in tal senso, univocamente depone il disposto dell'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, laddove prevede che «il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento».

La trascritta formulazione letterale della norma offre un indice inequivoco per la corretta delimitazione della funzione della cartella: la locuzione «procede ad espropriazione», infatti, va intesa in senso proprio e stretto, come riferita unicamente all'atto di promuovimento della procedura di riscossione, nelle differenti tipologie previste in ragione del bene (mobile, immobile o credito) staggito.

La cartella di pagamento costituisce, dunque, atto preliminare indefettibile solo di una delle due possibili declinazioni dell'azione esecutiva: condiziona cioè esclusivamente l'effettuazione di un pignoramento da parte dell'agente della riscossione, e non invece l'intervento di questi in procedura espropriativa già intrapresa.

1.3. La conclusione trova conferma nella disciplina dettata dal codice di rito per l'intervento dei creditori nell'espropriazione.

L'art. 499 cod. proc. civ., nel regolare i presupposti dell'intervento e i requisiti di contenuto-forma del modo di esplicitarsi di esso, postula, infatti, l'esistenza di un credito assistito da titolo esecutivo (con le sole, tassative, eccezioni menzionate dalla stessa norma) e ne richiede la specifica indicazione nel ricorso per intervento, ma non opera richiamo alcuno (tampoco, in chiave condizionante) alla doverosità di pregresse intimazioni ad adempiere.

D'altro canto, l'art. 480 cod. proc. civ. definisce il precetto come «l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, entro un termine non minore di dieci giorni [...] con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata» (anche qui, si noti, l'uso del verbo procedere), mentre, con speculari e contrapposte disposizioni, i successivi due articoli del codice, nel circoscrivere temporalmente l'idoneità in executivis del precetto, fanno ambedue esclusivo riferimento all'inizio dell'esecuzione (art. 481: «il precetto diventa inefficace se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione»; art. 482: «non si può iniziare l'esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto»), momento iniziale che, in ordine alle procedure di espropriazione, l'art. 491 cod. proc. civ. individua nel pignoramento.

Dal punto di vista teleologico, poi, la necessità della prodromica intimazione risponde ad una duplice ratio: per un verso, offrire all'intimato debitore la possibilità dell'adempimento spontaneo dell'obbligazione nascente dal titolo, evitando così gli effetti limitativi della disponibilità dei beni correlati al minacciato pignoramento; ancora, consentire (ed anzi provocare) l'esperimento, in via preventiva rispetto all'espropriazione, dei rimedi oppositivi (ex art. 615 o 617 cod. proc. civ.), al fine (anche) di ottenere provvedimenti - di natura cautelare - aventi contenuto lato sensu inibitorio

dell'effettuazione del pignoramento, impedendo quindi, per altra strada, l'apposizione del relativo vincolo.

Orbene, le descritte funzioni appaiono del tutto inconferenti quando l'azione esecutiva sia svolta dal creditore con le forme dell'intervento: per la semplice (ma dirimente) ragione che, in tal caso, la previa intimazione del precetto mai potrebbe permettere al debitore di elidere la minaccia dell'espropriazione e le incidenze (legittimamente) deteriori sul potere dispositivo sui beni del suo patrimonio, per essersi queste ultime già verificate in conseguenza del precedente pignoramento.

In definitiva, il dettato dell'art. 479 cod. proc. civ., nella parte in cui prescrive che «l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto» ha riguardo unicamente all'espropriazione promossa con il pignoramento, non a quella esercitata in via di intervento; come, peraltro, ha già avuto modo di precisare - ancorchè per incidens - questa Corte, affermando che «non è mai previsto però, in linea generale e salve specifiche disposizioni (dettate da esigenze particolari, connesse a peculiari necessità pubblicistiche di tutela del debitore in funzione delle attività esercitate e della destinazione del bene staggito, come nel sottosistema delle espropriazioni in danno di pubbliche amministrazioni non economiche: Cass. 18 aprile 2012, n. 6067), che l'intervento debba essere preceduto da precetto» (così, testualmente, Cass. 11/12/2012, n. 22645).

1.4. Se dunque l'intervento nell'espropriazione postula l'esistenza di un (valido ed efficace) titolo esecutivo (costituito, per i crediti fatti valere dall'agente della riscossione, dal ruolo) e non la notificazione di esso e l'intimazione di precetto (attività accorpate, per i crediti azionati dall'agente della riscossione, nella notificazione della cartella di pagamento), non poteva certo trovare accoglimento l'opposizione proposta dalla parte qui ricorrente, dacchè articolata sulla deduzione di vizi di nullità o inesistenza di un atto non necessariamente prodromico all'intervento, ovvero la cartella di pagamento (asseritamente inficiata da un'invalidità derivata - per erronea notifica dell'avviso di accertamento, atto impositivo presupposto- e da invalidità propria delle modalità notificatorie della cartella stessa).

Nei sensi anzidetti si impone la correzione della motivazione della gravata sentenza e il rigetto del primo motivo di ricorso, sulla scorta del seguente principio di diritto: «In tema di espropriazione forzata, presupposto dell'intervento dei creditori nella procedura è l'esistenza di un titolo esecutivo (costituito dal ruolo, per i crediti azionati dall'agente della riscossione), non la notificazione di esso né la intimazione di un precetto (ovvero, per i crediti azionati dall'agente della riscossione, la notificazione della cartella di pagamento), sicchè è destituita di fondamento l'opposizione proposta dal debitore esecutato avverso l'intervento spiegato dall'agente della riscossione in una procedura espropriativa ordinaria deducendo vizi di invalidità, propria o derivata, della cartella di pagamento».